

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, FELISSARI, MASINI, STANISCIÀ, NARDONE,
MONTECCHI, OLIVERIO, ABATERUSSO, VISANI**

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie per la violazione delle norme sulla prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi che attualmente disciplinano la produzione ed il commercio degli alimenti e delle bevande, prevedono — indipendentemente dal procedimento penale e dalla applicazione delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie — la tempestiva adozione di « sanzioni amministrative accessorie ».

Particolari e contingenti situazioni hanno spinto il Parlamento ad emanare provvedimenti di legge in questa delicata materia, talvolta scoordinati tra di loro e perfino contraddittori.

Sono infatti previste sanzioni obbligatorie anche per violazioni formali e di scarso rilievo, mentre in altri casi di particolare gravità sono previsti provvedimenti « facoltativi » che non tengono nel debito conto i riflessi negativi che gli stessi possono avere sulla tutela della sa-

lute dei cittadini, sulla economia agricola, e su quella dell'industria di trasformazione e del commercio dei prodotti agro-alimentari.

Al fine di correggere alcune delle incongruenze che la concreta esperienza ha messo in evidenza, con la certezza di interpretare le rivendicazioni e le legittime aspettative di tutti i vitivinicoltori italiani, che da tempo chiedono più chiare ed efficaci disposizioni ed una più tempestiva e rigorosa applicazione delle stesse, per una lotta a fondo contro ogni sofisticazione e frode che potrebbe continuare ad insidiare il reddito del loro lavoro e la salute dei consumatori, presentiamo questa proposta di legge, che si compone di due soli articoli, e confidiamo nella sensibilità di tutti i deputati per una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 4 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali per le violazioni delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, ed alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, che comportano una pena pecuniaria proporzionale, nonché per i delitti previsti e puniti dagli articoli 365, 416, 439, 440, 441, 442, 444, 452, 476, 479, 484, 515, 516, 517 e 648 del codice penale, il sindaco ordina la chiusura dello stabilimento, cantina, deposito all'ingrosso od esercizio di vendita per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno, entro cinque giorni dalla ricezione della segnalazione da parte dell'organo inquirente.

2. Nei casi di recidiva e di particolare gravità e quando risulti l'esistenza di un potenziale pericolo per la salute pubblica, il sindaco, entro lo stesso termine di cinque giorni, ordina la chiusura definitiva dello stabilimento, dell'esercizio o dei reparti di produzione e di vendita.

3. Le relative autorizzazioni, la licenza e le iscrizioni nell'apposito registro degli esercenti di commercio, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono sospese per uguale periodo o revocate, su segnalazione dell'organo inquirente, dall'autorità che le hanno rilasciate o disposte, d'intesa tra loro.

4. Per le infrazioni che comportano una sanzione pecuniaria superiore nel

massimo a lire cinque milioni, per l'uso di denominazioni, indicazioni, aggettivazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente e per la produzione e la commercializzazione di bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti in violazione delle relative norme regolamentari, il sindaco può ordinare la sospensione dell'attività produttiva e commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi.

5. Qualora lo stabilimento od esercizio sia stato attivato senza aver ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione sanitaria od in esso venga impiegato nella produzione e vendita dei prodotti vinicoli personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, il sindaco ordina la *cessazione temporanea dell'attività produttiva e commerciale* per il tempo strettamente necessario al rilascio dell'autorizzazione sanitaria e dei libretti di idoneità sanitaria.

6. Copia dei provvedimenti adottati è inviata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità e al presidente della giunta regionale, per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica, agli organismi di controllo statali, alla questura ed al comando gruppo carabinieri competenti per territorio, per la vigilanza, nonché, per conoscenza, all'autorità giudiziaria cui è stata inoltrata la denuncia ».

ART. 2.

1. L'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 498, ed il comma 2 dell'articolo 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono abrogati.